



BOZZA DI CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALA
CONFERENZE ALL’INTERNO DELLA GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA**

Tra

FONDAZIONE TORINO MUSEI (la “Fondazione”), con sede in Torino, via Magenta 31, (c.f. 97629700010 - P. IVA 08587760011) in persona del proprio legale rappresentante,

e

.....

Articolo 1

Oggetto e durata della concessione

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di cui all'art. 117, comma 2, lettera e) e f), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n 42, per la durata di anni 2 (due) dal 1° agosto 2014:

- **Servizio di gestione della sala conferenze** della GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea,

di seguito il "Servizio".

Tale Servizio è preordinato alla promozione e alla valorizzazione del Museo.

La GAM è un edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sito in Torino, via Magenta n. 31. Tutte le informazioni sulla GAM e sui servizi accessori alla Galleria sono reperibili sul sito internet: www.gamtorino.it

La concessione del Servizio avrà una durata di **anni due**, a decorrere dal 1° agosto 2014.

La Fondazione ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06, si riserva la facoltà di prorogare la concessione dandone preventiva comunicazione scritta al Concessionario, per un ulteriore numero massimo di mesi ventiquattro, alle stesse condizioni del contratto in corso, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo concessionario.

La Fondazione agisce tramite la Direzione e il personale del Museo GAM, delegati al controllo della regolare esecuzione del Servizio; pertanto ogni comunicazione, rilievo, autorizzazione proveniente o effettuate dalla Direzione GAM deve intendersi effettuata dalla Fondazione.

Articolo 2

Corrispettivo

Per la concessione della gestione del Servizio da svolgere presso la GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea si conviene tra le Parti che il Concessionario riconoscerà alla Fondazione:

- un canone annuo, composto da una quota minima pari a € 30.000,00, oltre IVA, che dovrà essere corrisposto mensilmente, entro i primi dieci giorni del mese di competenza. A partire da secondo anno il canone sarà soggetto ad aggiornamento annuale, secondo il disposto dell'art. 32 della Legge 392/1978, nella misura del 75% delle variazioni dell'indice Istat, con decorrenza dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale;

- una quota percentuale minima pari al 10,00% del fatturato annuo complessivo eccedente l'importo di € 75.000,00/annui conseguito dal servizio, documentato dai registri dei corrispettivi e dai libri contabili.

Sulla base della rendicontazione fornita dal Concessionario ai sensi del successivo art. 10, la Fondazione, alla fine di ogni annualità, provvederà a emettere fattura della quota percentuale di competenza con scadenza di pagamento a 30 giorni.

Il mancato pagamento dei diritti da versare alla Fondazione nei termini indicati darà luogo a richiamo scritto e alla contestuale applicazione degli interessi di mora secondo il saggio degli interessi in vigore, al netto della maggiorazione prevista dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002.

I costi relativi alla sicurezza per rischi interferenziali calcolati dalla Fondazione Torino Musei sono pari a € 0,00, come indicato nel Documento unico di valutazione del rischio per l'eliminazione delle interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, che si allega.

Il canone è comprensivo delle spese per la fornitura di energia elettrica e riscaldamento.

Articolo 3

Locali

Il Concessionario, nell'esecuzione del Servizio, dovrà tenere in debita considerazione la valenza architettonica dell'edificio della GAM, vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Il locale adibito alla sala conferenze è situato all'interno dell'edificio della GAM, al piano terreno, con accesso dai locali del bar dal quale si accede con ingresso esterno dal C.so Galileo Ferraris n. 30 e con accesso interno dagli uffici della Galleria (Via Magenta n. 31).

Il predetto locale, come individuato e descritto nella planimetria **allegato sub lett. A)**, consta di circa 300 mq., e viene destinato all'esecuzione del Servizio nello stato di fatto e di diritto in cui si trova all'atto dell'affidamento.

Durante la concessione, il Concessionario è obbligato a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione del locale nonché degli arredi, degli impianti elettrici, di amplificazione, di climatizzazione, di illuminazione di servizio e di emergenza, ecc. senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Fondazione e, qualora tale autorizzazione fosse concessa, il Concessionario non potrà rivalersi sulla Fondazione medesima o, alla scadenza della presente Convenzione, sul subentrante per le spese di miglioria da lui eseguite.

Le migliorie e modifiche alla Sala proposte nel progetto tecnico, autorizzate ed eseguite dal Concessionario, resteranno acquisite a favore della Fondazione.

Al termine della concessione i locali dovranno essere riconsegnati alla Fondazione nel medesimo stato di consegna, restando inteso che eventuali danni strutturali rilevabili all'atto della riconsegna, saranno valutati dalla Fondazione ed addebitati al Concessionario mediante apposito verbale di ultimazione e constatazione.

Articolo 4

Arredi e attrezzature

La sala conferenze è dotata di arredi fissi (poltroncine, tende, tavolo relatore e sedie, ecc.) e impianti, che saranno presi in consegna dal Concessionario all'atto dell'assunzione del Servizio. L'elenco degli arredi viene allegato al presente contratto sub lett. B.

Il Concessionario dovrà provvedere con propri mezzi e spese a dotare in modo permanente la Sala Conferenze, la cabina di proiezione, per l'intera durata del servizio di gestione, delle attrezzature

indicate nel progetto di gestione, che costituiscono la dotazione di base e devono essere installate e funzionanti a partire dal primo giorno di decorrenza della gestione.

Il Concessionario potrà, in modo autonomo, provvedere all'installazione di altre attrezzature che ritenga necessarie per un miglior funzionamento della Sala, allo scopo di garantire tutte le possibili richieste prospettate dai fruitori.

Nella Sala Conferenze sono installate delle cabine per la traduzione simultanea: le attrezzature tecniche per il loro funzionamento non sono richieste in dotazione permanente. In caso di necessità, i fruitori del servizio stabiliranno appositi accordi con il Concessionario per il noleggio delle medesime.

Le attrezzature fornite dal Concessionario, al termine della concessione, rimangono nella disponibilità del Concessionario, che dovrà ritirarle senza pretendere alcunché dalla Fondazione.

Il Concessionario dovrà preventivamente sottoporre il tariffario relativo a ulteriori attrezzature e prestazioni diverse alla Fondazione.

Articolo 5

Modalità generali di erogazione del Servizio

Il Concessionario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività museale in corso.

L'attività della sala conferenze dovrà inoltre svolgersi in modo complementare al servizio adiacente di bar e ristoro, al fine di rendere il migliore servizio al pubblico. Il Gestore della Sala Conferenze comunicherà con un anticipo di almeno 7 giorni al Gestore del bar-ristoro l'esigenza di fornire durante gli eventi un servizio di bar, caffetteria, ristoro o catering.

Il Concessionario dovrà fornire un servizio di registrazione dei clienti e di gestione delle prenotazioni della Sala. La Fondazione ha sviluppato un'applicazione sul proprio sito internet finalizzata alla gestione delle prenotazioni della Sala, alla quale il Concessionario potrà avere accesso attraverso un'area riservata.

Durante i convegni e le manifestazioni dovrà essere garantita l'assistenza tecnica audio e video di personale qualificato, secondo le modalità e le migliorie proposte nell'offerta tecnica.

Dovranno essere disponibili servizi tecnologicamente avanzati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti microfonic e di amplificazione, proiezione di immagini/foto e di video, puntatore laser, lavagna luminosa a fogli mobili, traduzione simultanea. Dovrà essere possibile la registrazione audio e video, con una o due telecamere, e l'uso della lavagna elettronica e del lettore video DVD, la proiezione di slide da PC e di filmati. Inoltre si dovrà poter utilizzare l'impianto di traduzione simultanea.

Il Concessionario dovrà, comunque, assicurare il funzionamento di tutte le apparecchiature tecniche secondo la necessità.

Il Concessionario dovrà, inoltre, assicurare nell'atrio della Sala un servizio di guardaroba.

L'apertura della Sala dovrà avvenire con congruo anticipo sull'orario di inizio delle manifestazioni. La chiusura della Sala al termine delle manifestazioni dovrà essere effettuata previo accurato controllo dei locali e della regolare chiusura di porte e finestre, avvisando il personale di vigilanza addetto alla Sala di controllo della GAM per l'attivazione degli impianti antintrusione.

Il Concessionario è obbligato a garantire alla Fondazione il numero annuo di ore di uso gratuito della sala offerto in gara, non inferiore a 350.

Il Concessionario si impegna condurre il servizio applicando le tariffe orarie proposte nel progetto di gestione e approvate dalla Fondazione. Dopo il primo anno di gestione le tariffe potranno essere soggette ad aggiornamento, previo accordo con la Fondazione.

Articolo 6

Personale

Il Concessionario si impegna a gestire la sala conferenze avvalendosi di proprio personale, specializzato e idoneo all'attività in oggetto, secondo il modello organizzativo proposti nell'offerta tecnica.

Il personale tecnico dovrà essere dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti. Durante l'apertura della Sala dovrà essere sempre garantita la presenza di almeno una persona per l'assistenza al pubblico

Il personale dovrà essere regolarmente assunto, prima dell'avvio del Servizio, con Contratto Nazionale di Lavoro, che il concessionario dovrà indicare al momento della presentazione dell'offerta.

Il Concessionario dovrà attenersi al "Modello organizzativo del Servizio" proposto in sede di gara e si impegna, per quanto possibile, a mantenere in servizio lo stesso personale per tutta la durata del Servizio, per garantire continuità nella gestione del Servizio.

Il Concessionario, su richiesta, è tenuto a fornire alla Fondazione la seguente documentazione relativa al personale che intende impiegare:

- a) elenco nominativo di tutto il personale dipendente destinato al Servizio corredato, per ogni singolo lavoratore, dell'indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;
- b) copia dei contratti effettuati (le tipologie contrattuali utilizzabili sono le forme disciplinate dalla legge Biagi, oltre al lavoro subordinato a tempo indeterminato). Al fine di garantire continuità nel Servizio, non saranno accettate forme di lavoro occasionale;
- c) copia della comunicazione obbligatoria di assunzione relativa ad ogni dipendente destinato al servizio.

La stessa documentazione dovrà essere integrata ogni qualvolta si verificano modifiche dell'organico impiegato nel Servizio.

Il Concessionario è obbligato in ogni momento e a semplice richiesta della Fondazione a dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, e a trasmettere, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/03 s.m.i., tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica in merito al regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi nei confronti del personale utilizzato.

Il Concessionario risponde direttamente verso la Fondazione dell'attività posta in essere dal personale di cui si avvale mentre la Fondazione rimane estranea alla gestione del rapporto di lavoro.

Ogni variazione del personale utilizzato dovrà essere tempestivamente comunicata alla Fondazione.

Articolo 7

Marchio e promozione del servizio

L'uso e l'esposizione del marchio d'impresa del Concessionario, anche a fini pubblicitari, deve essere autorizzata dalla Fondazione e le modalità andranno concordate con la stessa.

Al di fuori dell'ambito di esecuzione del Servizio, è fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzare o esibire il logo o qualsiasi altro segno distintivo della Fondazione e/o della GAM.

Il servizio dovrà essere adeguatamente comunicato e promosso attraverso i mezzi di diffusione proposti nel progetto tecnico. Tutto il materiale grafico prodotto per la promozione della Sala Conferenze deve essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della Fondazione.

Articolo 8

Organizzazione e gestione del servizio

Il funzionamento della Sala e di tutti gli impianti tecnici dovrà essere assicurato in qualsiasi orario, giorno della settimana, ivi comprese tutte le festività.

Per conoscenza si rende noto che il Museo della GAM e il servizio adiacente di bar e ristoro rispettano generalmente i seguenti orari:

da lunedì a domenica: dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Articolo 9

Autorizzazioni

Il Concessionario dovrà provvedere a proprio carico al conseguimento delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, e dovrà trasmettere tutta la documentazione alla Fondazione.

Rimane inteso che sono a carico del concessionario ulteriori tributi connessi all'uso dei locali e/o relativi all'esercizio dell'attività (TARSU, ecc.).

Articolo 10

Rendicontazione

Il Concessionario si impegna a trasmettere alla Fondazione una rendicontazione periodica (con cadenza trimestrale), con l'indicazione del numero di eventi e degli importi relativi al fatturato conseguito nella gestione della sala. Il Concessionario si impegna, altresì, a trasmettere alla Fondazione le risultanze del bilancio d'esercizio dell'attività.

La Fondazione si riserva di effettuare, in ogni momento, controlli sulle fatture emesse per il Servizio di gestione della sala conferenze e controlli amministrativi della gestione, richiedendo al Concessionario l'esibizione di registri e libri contabili e copia della documentazione.

Articolo 11

Pulizia, manutenzione attrezzature, arredi, utenze

Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla costante pulizia della Sala, anche su segnalazione della Fondazione. In ogni caso, dovrà essere assicurata la pulizia al termine di ogni incontro sia nella Sala, sia nello spazio riservato alla *reception*.

Il Concessionario si impegna a provvedere alla conservazione e alla pulizia e manutenzione ordinaria degli arredi e degli impianti fissi della Sala Conferenze.

Eventuali danni o mancanze di detti arredi e impianti dovuti a incuria o carenza di manutenzione da parte del Concessionario, dovranno essere indennizzati alla Fondazione.

Il Concessionario dovrà assicurare una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri impianti tecnici, effettuando, in caso di guasti e/o malfunzionamento, tutti gli interventi atti a garantire il loro regolare funzionamento.

Il Concessionario garantisce altresì, quando si renda necessario, la tinteggiatura delle pareti anche su segnalazione della Fondazione.

Articolo 12

Responsabile del Servizio

E' obbligo del Concessionario, se non intende gestire direttamente il Servizio, nominare un Responsabile professionalmente preparato, responsabile dell'organizzazione e della conduzione della Sala conferenze che deve assicurare la piena reperibilità durante tutto l'orario di apertura al pubblico del servizio e la presenza, ove necessaria o richiesta.

Il Concessionario deve trasmettere il *curriculum* del Responsabile a dimostrazione del possesso dei requisiti professionali necessari.

La Fondazione Torino Musei potrà richiedere la sostituzione dello stesso per motivate ragioni e il Concessionario è tenuto alla pronta sostituzione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta:

In ogni caso la sostituzione del Responsabile potrà avvenire soltanto previo gradimento e autorizzazione scritta della Fondazione: il nominativo e il relativo *curriculum* del sostituto deve essere trasmesso alla Fondazione con congruo preavviso per le necessarie verifiche e il rilascio della necessaria autorizzazione.

Salvo diversa espressa riserva, il Responsabile rappresenterà il Concessionario a tutti gli effetti e pertanto, tutte le comunicazioni allo stesso rivolte dalla Fondazione si intendono effettuate al Concessionario.

Il Responsabile deve provvedere alla regolare tenuta della contabilità e all'espletamento di tutte le incombenze riconducibili al Datore di Lavoro previste dalla vigente normativa di sicurezza del lavoro estesa, in considerazione della particolare natura dell'affidamento, anche alle attività aperte al pubblico (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/09).

I servizi di prevenzione e di emergenza adottati dal Responsabile dovranno essere coordinati con gli interventi adottati dalla Fondazione.

Articolo 13

Vigilanza sui servizi

L'esecuzione del Servizio è sottoposto al controllo e alla verifica da parte della Fondazione al fine di monitorare il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario. In particolare la Fondazione provvederà a:

- verificare, la piena rispondenza delle prestazioni fornite con quanto disciplinato dal presente Contratto e proposto in gara dal Concessionario nel Progetto di gestione;
- rifiutare quei servizi che non risultassero eseguiti a regola d'arte dandone comunicazione scritta al Concessionario;
- avanzare proposte per migliorare la prestazione dei servizi;
- verificare l'efficienza del servizio anche attraverso forme di rilevamento della soddisfazione dell'utenza;
- accertare la piena osservanza delle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza e di igiene ambientale;
- controllare il tariffario applicato dal Concessionario e richiedere una revisione dello stesso in caso di rilevata incongruità;
- effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per il controllo dello stato di conservazione e della pulizia dei locali.

Delle eventuali deficienze e/o carenze riscontrate dalla Fondazione ne sarà data comunicazione scritta al Concessionario che sarà tenuto a provvedere alla loro eliminazione entro il termine massimo di tre giorni o comunque nel minor tempo tecnicamente possibile.

Articolo 14

Cauzione

Il concessionario deve costituire e consegnare alla Fondazione, prima dell'inizio del servizio, un deposito cauzionale, pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) da costituirsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni.

La fideiussione, costituita con le modalità di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/06, dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e, in particolare, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione Appaltante.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione del servizio e comunque fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Fondazione.

Le garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i del titolo di garanzia.

Articolo 15

Responsabilità e Assicurazioni

Il Concessionario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature.

Il Concessionario si impegna a tenere la Fondazione manlevata e indenne da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. La Fondazione è sollevata da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario s'impegna a stipulare a proprie spese e mantenere operante, per tutta la durata della gestione del servizio, con primaria impresa di assicurazione, un'assicurazione RCT.

Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni, di qualsivoglia natura, compresi i danni da incendio, cagionati alla Fondazione, a terzi o a cose di terzi o per infortuni occorsi ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporre senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, prima dell'inizio del servizio con validità per tutta la durata della concessione, per un massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro.

Tale polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile personale di tutti gli addetti che, indipendentemente dalla natura del rapporto con il Concessionario, provochino danni nel corso dello svolgimento del servizio.

Tale assicurazione deve essere stipulata con effetto precedente all'inizio dell'esecuzione del servizio e mantenuta per tutta la durata della gestione dello stesso.

Copia della stessa dovrà essere consegnata alla Fondazione prima dell'inizio del servizio per le verifiche del caso.

Articolo 16

Penali

Il concessionario è tenuto ad espletare il servizio oggetto del presente Capitolato entro i termini e con le modalità dallo stesso prescritte.

La misura della penale è fissata in € 250,00 (duecentocinquanta/00): la Fondazione procederà all'applicazione della predetta penale ogni qualvolta riscontrasse inadempimenti, situazioni di trascuratezza o di non rispetto delle prestazioni richieste.

La predetta penale verrà applicata previa contestazione scritta.

In caso di tre richiami scritti, si produrrà la decadenza dalla gestione oltre alla risoluzione di diritto del contratto di concessione del Servizio, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 17

Risoluzione, Recesso

La concessione del servizio potrà essere risolta in qualsiasi momento dalla Fondazione ex art. 1341 c.c. con comunicazione da notificare al concessionario tramite lettera raccomandata con avviso di

ricevimento con decorrenza immediata, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
- b) fallimento del Concessionario, sua sottoposizione a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione, o a qualsiasi altra situazione equivalente tale da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata
- c) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi o reiterate violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione; sono in ogni caso considerate gravi violazioni della convenzione:
 - tre richiami scritti per violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione;
 - tre ritardi nei pagamenti dei corrispettivi di cui all'art. 2;
 - violazione del disposto di cui all'art. 10 (Sistema di rendicontazione);
 - violazione del disposto di cui all'art. 19 (Cessione della convenzione);
 - violazione degli obblighi di tracciabilità.

Qualora il Concessionario si dimostri intempestivo, negligente o inadempiente rispetto alle disposizioni della Fondazione, questa si riserva la facoltà di risolvere il rapporto salva la facoltà di agire in danno.

E' fatto salvo il diritto della Fondazione di recedere dal contratto ex art. 1671 c.c., dandone preavviso al Concessionario almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata A/R, con il riconoscimento di un congruo indennizzo, detratte eventuali penalità a carico dell'Impresa, e con la restituzione della cauzione residua.

È riconosciuto il diritto del Concessionario di recedere dal contratto ex art. 1671 c.c. dandone preavviso alla Fondazione almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata A/R. In tale caso la Fondazione provvederà, a titolo di risarcimento, all'escussione, totale o parziale, della cauzione di cui al precedente art. 19.

Articolo 18

Controversie e foro competente

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, il Concessionario ha l'onere di indicare con rapidità e per iscritto alla Fondazione i fatti e le ragioni poste a base della contestazione.

Per ogni controversia non componibile bonariamente tra le parti, è competente il Foro di Torino.

Articolo 19

Divieto di cessione

È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere o affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di gestione di cui al presente Capitolato.

È fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente Convenzione.

È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere i crediti nascenti dalla presente Convenzione, senza autorizzazione scritta da parte della Fondazione.

Articolo 20

Spese e registrazione

Sono a carico del concessionario le spese di registrazione del contratto. Ogni onere fiscale, IVA esclusa, è a carico del concessionario senza rivalsa verso la Fondazione.

Fondazione Torino Musei

.....

.....